

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2016, n. 1722

Individuazione dell'Organismo Istruttore ai sensi dell'Allegato 2, punto 1.2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 386 del 16 agosto 2016. Determinazioni.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi e Gestione post-emergenza, confermata dalla Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.

L'articolo 5, comma 2, della Legge 24/02/1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Detta azione è articolata in due fasi:

- la prima volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d);
- la seconda volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata (lettera e).

L'articolo 1, comma 422, della Legge 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", ha stabilito che, al fine di dare avvio alla richiamata seconda fase, conseguentemente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite Deliberazioni del Consiglio dei Ministri, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato.

I commi da 423 a 428 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015, definiscono le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

Il combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, prevede che i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi.

A seguito di Delibera del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2013 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto, è stata emanata l'Ordinanza

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 135 del 27 novembre 2013.

A seguito di Delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2014 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto, è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 173 dell'8 luglio 2014.

A seguito di Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2014 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia, è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 200 del 7 novembre 2014.

Il documento allegato alle sopra citate Ordinanze di Protezione Civile recante la 'Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio', concerne le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alle richiamate Ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno.

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante "Stanziamiento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni", adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, con riferimento alla Regione Puglia, richiamagli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammonta ad euro 13.623.284,71.

Il comma 4 dell'art. 1 della citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, prevede l'adozione di Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi d'intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/1992.

L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 386 del 16 agosto 2016, emanata d'intesa con la Regione Puglia e recante "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Puglia", dispone nel dettaglio le modalità di attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive, secondo le modalità previste rispettivamente dagli allegati 1 e 2 della stessa Ordinanza.

Considerato che la predetta Ordinanza n. 386/2016:

- all'articolo 5 dispone che la Regione Puglia assicuri, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b), della D.C.M. del 28 luglio 2016, in via generale l'azione di monitoraggio e controllo relativamente a tutte le tipologie di contributo;
- all'art. 4 stabilisce esclusivamente il limite massimo da destinare al patrimonio abitativo pari a euro 6.800.000,00 e precisa che, per quanto riguarda i danni subiti dalle attività economiche e produttive, l'entità del limite massimo verrà disposta con successiva Deliberazione del Consiglio dei Ministri, a valere sull'eser-

cizio 2017, all'esito dell'attività istruttoria trasmessa dalla Regione Puglia al Dipartimento della Protezione Civile;

- al paragrafo primo, punto 1.2, dell'allegato 2, recante "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive", prevede che la Regione Puglia, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza, individui la propria struttura organizzativa (di seguito "Organismo Istruttore") ovvero altro soggetto pubblico, al quale competerà provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive.

Considerato che l'attività istruttoria richiesta necessita di competenze in materia di valutazioni tecnico-economiche inerenti ad attività produttive ed agricole.

Considerato che risulta complesso il coinvolgimento nell'attività istruttoria delle strutture regionali competenti, anche in considerazione delle procedure dalle stesse seguite nello svolgimento di attività istruttorie similari e delle specifiche modalità gestionali seguite, che vedono anche il coinvolgimento di strutture esterne all'organizzazione regionale, ancorché collegate all'Ente Regione Puglia.

Considerato che i Comuni sono gli Enti Locali più vicini alle esigenze del territorio e posseggono conoscenze specifiche dello stesso.

Per quanto in narrativa, si propone alla Giunta Regionale di:

- a) individuare la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia quale Organismo Istruttore delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 386 del 16 agosto 2016, in attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Puglia e precedentemente richiamati.

Al Dirigente della Sezione Protezione Civile è conferito il mandato di predisporre la modulistica, omogenea per tutto il territorio regionale, da utilizzare per la formulazione delle richieste di contributo, oltre a quella da impiegare per la raccolta e valutazione preliminare delle stesse richieste e per la istruttoria finale da trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile.

Allo stesso Dirigente vengono altresì affidate le funzioni di coordinamento, monitoraggio, ove occorrente anche con la collaborazione di altre Sezioni regionali, e di controllo delle attività di cui alla successiva lettera b) svolte dai Comuni.

La stessa Sezione Protezione Civile, nella sua qualità di Organismo Istruttore, curerà l'omogeneizzazione delle risultanze delle attività svolte dai Comuni e l'istruttoria complessiva a scala regionale, i cui esiti verranno trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile.

- b) individuare i Comuni territorialmente competenti quali soggetti demandati alla raccolta e valutazione preliminare delle domande di contributo di cui alla lettera a).

I Comuni opereranno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'osservanza dei criteri direttivi definiti dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 386/2016 e secondo la modulistica che verrà predisposta e approvata con atto dirigenziale della Sezione Protezione Civile.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DIGS.118/2011

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di carattere finanziario sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 4 — lettera k) della L.R. 7/1997,

l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi e Gestione post-emergenza e dalla Dirigente della Sezione Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente e del Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- Di individuare la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia quale organismo istruttore delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 386 del 16 agosto 2016, in attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 , relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Puglia e precedentemente richiamati.
Al Dirigente della Sezione Protezione Civile è conferito il mandato di predisporre la modulistica, omogenea per tutto il territorio regionale, da utilizzare per la formulazione delle richieste di contributo, oltre a quella da impiegare per la raccolta e valutazione preliminare delle stesse richieste e per la istruttoria finale da trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile.
Allo stesso Dirigente vengono altresì affidate le funzioni di coordinamento, monitoraggio, ove occorrente anche con la collaborazione di altre Sezioni regionali, e di controllo delle attività di cui alla successiva lettera b) svolte dai Comuni.
La stessa Sezione Protezione Civile, nella sua qualità di Organismo Istruttore, curerà l'omogeneizzazione delle risultanze delle attività svolte dai Comuni e l'istruttoria complessiva a scala regionale, i cui esiti verranno trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile.
- Di individuare i Comuni territorialmente competenti quali soggetti demandati alla raccolta e valutazione preliminare delle domande di contributo di cui alla lettera a).
I Comuni opereranno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'osservanza dei criteri direttivi definiti dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 386/2016 e secondo la modulistica che verrà predisposta e approvata con atto dirigenziale della Sezione Protezione Civile.
- Di disporre, a cura del Segretariato della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano